

REGOLAMENTO TECNICO PER AUTORIZZAZIONE GESTIONE E RENDICONTAZIONE IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

Decreto Delegato 31 ottobre 2024 n. 163

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento redatto ai sensi del Decreto Delegato 31 ottobre 2024 n. 163, disciplina e definisce le modalità tecnico economiche di connessione alla rete di distribuzione elettrica ed alla rete di distribuzione del gas naturale degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR), nonché gli standard tecnici degli apparecchi di misurazione da installare presso l'impianto di cogenerazione CAR.
2. Il Regolamento disciplina i rapporti tra l'Esercente e l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) per l'esercizio dell'impianto, la misura ed il dispacciamento dell'energia elettrica nelle reti pubbliche, la manutenzione della connessione e la gestione della connessione alla rete di gas naturale.
3. Fanno parte del presente Regolamento, ai sensi dell'art.7 comma 2 bis del Decreto Delegato n.163 del 31 ottobre 2024, le Linee Guida per la redazione della Relazione Tecnica Qualifica CAR, di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) e per la redazione della relazione annuale sull'utilizzo dell'impianto di cui all'articolo 10, comma 1 del citato Decreto Delegato.

ARTICOLO 2

(Linee Guida)

1. Le Linee Guida riportate in allegato al presente Regolamento (Allegato 1) definiscono i contenuti minimi della Relazione Tecnica Qualifica CAR da presentare in sede di autorizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2024 n.163 secondo l'allegato modello (Allegato 1A).
2. Dette Linee Guida definiscono inoltre le modalità con cui dovrà essere predisposta la relazione annuale sull'utilizzo dell'impianto cogenerativo, di cui all'articolo 7 comma 2 bis del Decreto Delegato 31 ottobre 2024 n.163, secondo l'allegato modello (Allegato 1C).

ARTICOLO 3

(Misure)

1. Tutti gli impianti di cogenerazione devono essere dotati di apparecchi di misurazione dell'energia di alimentazione, ovvero dell'energia combustibile totale, dell'elettricità e del calore utile in conformità ai requisiti tecnici stabiliti nelle "Linee Guida per la redazione della Relazione Tecnica Qualifica CAR" (Allegato 1) e nei "Requisiti degli strumenti di misura" (Allegato 1B).
2. Tutti i dati misurati e utilizzati nei calcoli devono essere registrati ed opportunamente archiviati; l'assenza di dati archiviati equivale alla mancanza dello strumento di misura.
3. Non è possibile sostituire misure non effettuate o non registrate con dati di progetto o stime di qualsiasi tipo, salva la facoltà di presentazione da parte dell'Esercente di una relazione tecnica nella quale sia definito il dato mancante sulla base dell'adozione di valori opportunamente conservativi e supportati da misurazioni effettuate in campo. In ogni caso, la validazione o meno del dato proposto nella relazione

sarà effettuato al completamento di una istruttoria avviata dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia a tale scopo.

4. Qualora l'Esercente rilevi delle anomalie tali da causare una perdita di dati della grandezza contabilizzata, dovrà essere inviata ad A.A.S.S. ed all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia una relazione dettagliata delle cause e degli interventi effettuati nella quale dovrà essere riportato:
 - il periodo di tempo interessato dall'anomalia.
 - il periodo di validità dei dati;
 - la ragione per cui si sono reputati validi e non i dati energetici riportati dal contatore;
 - la data in cui il contatore ha iniziato a riportare l'anomalia e la data in cui, perché riparato o sostituito, ha ripreso a funzionare, inviando eventuali verbali di manutenzione.
 - le caratteristiche (marca, modello e matricola) dell'eventuale nuovo contatore;
5. Qualora a causa del guasto non sia possibile rilevare per il periodo di rendicontazione la grandezza misurata, il calcolo del rendimento globale e del PES potrà essere eseguito utilizzando un metodo diverso, alternativo, basato su misurazioni in campo che permettano di risalire alla grandezza oggetto dell'anomalia.
6. Nel caso in cui, non sia possibile utilizzare un metodo alternativo per quantificare l'energia termica o elettrica nel periodo di guasto, potranno essere trasmessi solo i dati misurati disponibili, mentre le altre grandezze andranno riferite all'intero periodo. In caso di mancanza di dati disponibili per l'energia di alimentazione, invece, sarà necessario escludere anche le corrispondenti energie elettrica e termica prodotte, restringendo il periodo di rendicontazione.

ARTICOLO 4

(Cessione Energia Elettrica)

1. L'energia elettrica prodotta dall'impianto CAR include la cessione in rete dell'energia secondo quanto previsto all'articolo 9 del Decreto Delegato n.163 del 31 ottobre 2024.
2. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.163 del 31 ottobre 2024 la quota di energia elettrica immessa in rete ogni mese e prodotta in eccesso rispetto al "consumo previsionale medio mensile", non può in alcun modo essere riconosciuta e remunerata.

ARTICOLO 5

(Misura dell'energia elettrica)

1. Le caratteristiche, la fornitura, l'installazione, l'attivazione e la manutenzione dei componenti dei gruppi di misura per l'energia elettrica, sono regolate dal "Regolamento Tecnico Connessione Utenti Attivi-criteri di allacciamento di impianti di produzione energia elettrica alla rete di distribuzione media e bassa tensione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi" (Allegato 2).
2. A.A.S.S. fornirà i gruppi di misura dell'Energia Elettrica del singolo impianto CAR che saranno installati con le modalità previste dal "Regolamento Tecnico Connessione Utenti Attivi" (Allegato 2).

ARTICOLO 6

(Misura e fornitura del gas naturale)

1. Nel caso in cui il combustibile utilizzato dall'impianto di cogenerazione sia gas naturale proveniente dalla rete pubblica gestita da A.A.S.S. quest'ultima fornirà tutti gli strumenti di misura, sulla base delle informazioni contenute nella "Relazione tecnica qualifica CAR", che saranno installati a cura ed onere dell'esercente, garantendo la trasmissione dei dati ai sistemi di telecontrollo di A.A.S.S.
2. Fatte salve le previsioni della Legge 28 giugno 1979 n.38 "Istituzione del servizio di distribuzione e fornitura del gas" il gestore garantisce una pressione relativa minima di fornitura pari a 1,5 bar per le utenze alimentate in media pressione e pari a 0,022 bar per le utenze alimentate in bassa pressione. Tale valore di pressione è garantito in condizioni di normale esercizio della rete.
3. L'Esercente all'atto della redazione della Relazione Tecnica Qualifica CAR dovrà indicare la portata massima e la portata minima di gas naturale che prevede di utilizzare, specificando se il prelievo sarà costante (su base giornaliera, settimanale, mensile ed annua). A.A.S.S. individuerà la tipologia di contatore da installare in conformità alla norma UNI10619-3 in considerazione dei dati di consumo comunicati. A.A.S.S. potrà, a proprio insindacabile giudizio, imporre riduzioni o sospensioni della fornitura. Le sospensioni, interruzioni o limitazioni delle forniture, come pure le oscillazioni di pressione, di potere calorifico, o di altri parametri, dovute a qualsiasi causa, non danno alcun diritto all'utente di richiedere rifusioni di danni, rimborso di spese o risoluzioni di contratto.
4. Gli apparecchi di misura dovranno inoltre essere sottoposti a verifica periodica secondo quanto previsto dalle norme di riferimento; i risultati dei controlli dovranno essere inviati all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia e ad A.A.S.S. unitamente alle relazioni periodiche di cui all'art.10 del Decreto Delegato n.163 del 31 ottobre 2024.
5. In particolare, a riguardo della misura del gas naturale consumato globalmente dall'utente ed ai fini del calcolo del rendimento dell'impianto CAR, il richiedente dovrà installare a suo carico gli strumenti di misura forniti da AASS su indicazioni della medesima:
 - un gruppo di misura per il controllo della fornitura/volume gas destinato al ciclo di produzione;
 - un gruppo di misura per il controllo della fornitura/volume di gas destinato al/cogeneratore/i.
6. L'installazione del gruppo di misura per il controllo della fornitura complessiva di gas è eseguita da A.A.S.S..

ARTICOLO 7

(Entrata in esercizio dell'impianto)

1. L'entrata in esercizio dell'impianto CAR è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'Esercente del Regolamento Tecnico Connessione Utenti Attivi - criteri di allacciamento di impianti di produzione energia elettrica alla rete di distribuzione media e bassa tensione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi, come previsto dall'Art.8 comma 1 del Decreto Delegato n.163 del 31 ottobre 2024.
2. L'entrata in esercizio dell'impianto CAR sarà attestata con apposito verbale di attivazione dei gruppi di misura (di energia elettrica, combustibile e calore) redatto congiuntamente dall'Esercente e dai tecnici incaricati da A.A.S.S..
3. Almeno un mese prima dell'entrata in esercizio dell'impianto l'Esercente dovrà inviare all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia l'elenco completo di tutti le matricole dei contatori e misuratori utilizzati nell'impianto, provvedendo ad aggiornare anche il tipo, marca e modello, qualora

questi siano variati rispetto a quanto riportato nella "Relazione Tecnica di qualifica CAR". La relazione deve riportare la descrizione dei metodi di misura di tutte le grandezze necessarie al calcolo del rendimento globale e del PES per consentire di verificare il mantenimento della qualifica CAR negli anni.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diversa indicazione riportata nell'Autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, l'Esercente dovrà inviare alla stessa Autorità ed all'A.A.S.S. la "Relazione sull'utilizzo dell'impianto nell'anno precedente" utilizzando il modello di cui all'Allegato 1C.

ARTICOLO 8

(Oneri)

1. I costi per i nuovi allacciamenti alla rete elettrica o di adeguamento degli esistenti ed eventualmente il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale, nonché per l'acquisizione da parte di A.A.S.S. delle misure di consumo di gas naturale e di scambio dell'energia elettrica degli impianti CAR sono a carico dell'esercente, sulla base delle tariffe vigenti definite dalle delibere dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia ed eventualmente del Comitato Prezzi.
2. Sono a carico dell'Esercente le attività di verifica periodica degli strumenti di misura definite dalle norme tecniche o dall'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ivi comprese quelle svolte da A.A.S.S.

ARTICOLO 9

(Attuazione)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e sarà applicato a tutte le richieste che dovranno essere autorizzate da parte degli organi o soggetti competenti ad assumere le pertinenti determinazioni.

ARTICOLO 10

Allegati

1. Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti, con i loro relativi allegati:
 - Allegato 1: Linee Guida per la redazione della Relazione Tecnica Qualifica CAR;
 - Allegato 1A: Modello per la redazione della "Relazione Tecnica Qualifica CAR";
 - Allegato 1B: Requisiti e schemi di installazione strumenti di misura;
 - Allegato 1C: Modello per la redazione della "Relazione sull'utilizzo dell'impianto nell'anno precedente".
 - Allegato 2: Regolamento Tecnico Connessione Utenti Attivi - criteri di allacciamento di impianti di produzione energia elettrica alla rete di distribuzione media e bassa tensione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi.